



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 811 del 26 settembre 2018**

**Iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

### **IL CONSIGLIO**

Nell'odierna adunanza

**VISTE** le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

**VISTA** la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNE DI BOVOLONE (CF 00659880231) anche in nome e per conto dell'Ente socio AMIA S.P.A. (CF 02737960233), ricevuta al protocollo ANAC n. 6402 del 23.01.2018, ID 101, relativamente agli affidamenti nei confronti dell'organismo *in house providing* BOVOLONE ATTIVA S.R.L. (CF: 03341970238) più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

**VISTA** la nota del Comune di Bovolone, assunta al protocollo ANAC n. 55664 del 26.06.2018, a riscontro della richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale con la quale si è prodotto il contratto di servizio e il patto parasociale;

**VISTA** la nota del Comune di Bovolone, assunta al protocollo ANAC n. 70902 del 20.08.2018, a riscontro della comunicazione di risultanze istruttorie ai sensi del punto 5.5 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con la quale il comune si è impegnato all'adozione di nuovi patti parasociali o di altro idoneo strumento regolamentare per dettagliare le concrete modalità del controllo analogo, nonché a valutare le azioni e le procedure per l'uscita di AMIA dalla compagine societaria di Bovolone Attiva.

**CONSIDERATI** gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso:

- dall'esame dello statuto e del patto parasociale non emerge che le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti esercitino congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante la carente indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.
- dall'esame dello statuto, in particolare dell'articolo 4 (durata) che riserva all'assemblea dei soci la possibilità di prorogare ovvero sciogliere anticipatamente la società, con gli articoli 6 (caratteristiche delle quote e diritti dei soci), 14 (caratteristiche delle quote e diritti dei soci), 15 (assemblea costituzione, poteri, quorum di deliberazione) che limita la deliberazione a maggioranza qualificata (pari al 65%) nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, ovvero nei casi: a) aumento del capitale sociale ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 2446 c.c.; b) assunzione ed alienazione di partecipazioni, l'acquisto e la vendita e l'affitto di aziende o rami d'azienda il criterio, si prevede che la società può essere sciolta per delibera assembleare con il voto della maggioranza assoluta, i.e. del Comune di Bovolone che detiene il 60 % del capitale. Inoltre l'articolo 20 dello statuto (rubricato obblighi dell'organo amministrativo - disposizioni sul controllo analogo) rimanda le attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario), oltre che allo statuto, ai contratti di servizio e dalle carte dei servizi relativi ai servizi affidati.

**RITENUTO** che la previsione di poteri di ingerenza all'interno dei contratti di servizio ovvero a carte di servizi non possa configurare un controllo "analogo a quello esercitato sui propri servizi", in quanto tali atti sono volti a disciplinare i rapporti contrattuali tra il Comune e la stessa società partecipata e non a prefigurare un potere di controllo "superiore a quello tipico del diritto societario", così come peraltro evidenziato al punto 3.2 del parere del Consiglio di Stato, comm. Speciale, n. 282 del 1 febbraio 2017.

**RITENUTO** che è plausibile, ai fini dell'iscrizione nell'elenco *in house*, la partecipazione di soci non esercenti il controllo analogo.

**RITENUTO**, pertanto, che nel caso in esame non siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto di AMIA Verona S.p.A. come in regime di *in house providing*, per carenza del requisito del controllo analogo previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

**DELIBERA**

Di disporre l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del COMUNE DI BOVOLONE (CF 00659880231) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a BOVOLONE ATTIVA S.R.L. (CF: 03341970238);

Di non disporre l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell'Ente socio AMIA S.P.A. (CF 02737960233) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a BOVOLONE ATTIVA S.R.L. (CF: 03341970238).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 3 ottobre 2018

Il Segretario, Maria Esposito